

N. 7744/2018 R.G. notizie di reato
N. 1881/2019 R.G.G.I.P.

N. 621/20 Reg Sent.

Data del deposito 10 GEN. 2021

Data di irrevocabilità _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Pen.

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI UDINE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare dott. Matteo Carlisi all'udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di: [redacted] nato il [redacted] residente a [redacted] (UD), [redacted]
[redacted], Via [redacted] ivi domicilio dichiarato.

Libero - presente

imputato

1) del reato p. e p. dall'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/1990 perché, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, illecitamente coltivava cinque piante di marijuana ciascuna dell'altezza di cm 45 circa, dal defogliamento delle quali venivano ricavati complessivi gr. 134,507 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pari a complessive 421,6 dosi medie singole.

[redacted] accertato il 2.11.2018

2) del reato p. e p. dall'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 perché, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, illecitamente deteneva gr. 0,1 di sostanza stupefacente del tipo hashish (pari a 0,2 dosi medie singole), gr. 10 di sostanza stupefacente del tipo marijuana contenuta all'interno di un vaso di vetro (pari a 17,9 dosi medie singole), gr. 2,2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana contenuta all'interno di altro vaso di vetro (pari a 5,6 dosi medie singole), gr. 2,4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana contenuta all'interno di un sacchetto in cellophane (pari a 10,6 dosi medie singole), sostanza stupefacente che, per quantitativo, confezionamento frazionato e circostanze dell'azione - considerata anche la coltivazione di cui al capo 1) - appariva destinata almeno in parte alla cessione a terzi.

In [redacted] il 3.11.2018

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa C. Finocchiaro

Presente in qualità di tirocinante la dott.ssa Laura RESTUCCIA;

Imputato assistito dal difensore di fiducia: avv. Patrizio Paolo PALERMO del Foro di Udine, presente;

Le parti hanno concluso come segue: odierna udienza:

il Pubblico Ministero: ritenuto il vicolo continuazione, concesse le attenuanti generiche, ritenuto più grave il capo sub 1) e l'aumento con il capo sub 2), chiede la condanna dell'imputato alla pena finale di anni 1 di reclusione ed € 4.000,00 di multa.

La difesa ha chiesto per il capo sub a) chiede assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine assoluzione perché il fatto non sussiste. Per il capo sub b) chiede il riconoscimento dell'uso personale; in estremo subordine chiede minimo della pena, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza, il buon comportamento processuale e l'ammissione del fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio.

L'imputato, regolarmente citato (art. 157-161 c.p.p.), è comparso in giudizio.

Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha richiesto l'ammissione del rito abbreviato condizionato all'esame della teste ██████████ madre dell'imputato.

Ammesso il rito, esperita l'attività istruttoria richiesta e l'esame dell'imputato che nell'udienza del 18.11.2020 ha chiesto di poter rendere l'esame, le parti hanno presentato le conclusioni indicate in epigrafe e il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo riportato in calce a questa motivazione.

Fatto (art. 546 co. 1 lett. e) c.p.p.). Il 28.09.2018 i Carabinieri di Udine ritrovarono, nelle pertinenze di un casolare disabitato, 5 vasi con all'interno altrettante piante di Marijuana. Al fine di individuare i responsabili iniziarono un'attività tecnica di monitoraggio dell'area attraverso l'installazione di 2 foto-trappole. Nel corso della sorveglianza "più volte" venne registrato ██████████
██████████ "mentre si avvicinava alle piante e ne raccoglie alcune inflorescenze" (Comunicazione NR del 2.11.2018, f. 2). In particolare l'imputato venne ripreso il giorno 12.10.2018 "mentre si recava in prossimità delle piante" e "con una forbice recideva alcuni rami con inflorescenze" e il giorno 17.10.2018 quando effettuò "con le stesse modalità l'approvvigionamento di stupefacente" (ann. PG del 2.11.2018, f. 4-5). Le date indicate nelle foto allegate (f. 8-11) non corrispondono a causa di "una diversa impostazione del software" (come chiarito dalla PG nell'annotazione del 7.2.2020, f. 48).

L'1.11.2018 si constatò che "la prima foto-trappola installata sulla strada interpodereale non era più presente" (f. 5).

Il 2.11.2018 "le piante vennero tagliate e repertate per il relativo sequestro" (verbale di sequestro, f. 3) convalidato il 6.11.2018 (f. 6-7). Il 3.11.2018, in seguito a perquisizione vennero

ritrovati nella disponibilità dell'imputato "circa 15 grammi di marijuana e 0,1 grammi di hashish" (ann. PG del 3.11.2018, f. 10). In particolare, nella sua camera in uso esclusivo si ritrovarono i quantitativi di 10, 2,2 e 2,4 grammi di marijuana rispettivamente in 2 vasi di vetro e in una busta in cellophane oltre a 0,1 grammi di hashish in una busta di cellophane (verbale di perquisizione, f. 23-24, e relazione di accertamento con NARCOTEST, f. 25).

Lo stesso giorno, [redacted] rese spontanee dichiarazioni nelle quali dichiarava: "quelle piante le aveva viste mia mamma e me le ha segnalate, credo fossero i primi giorni di settembre". Aggiungeva di essersi limitato "a prelevare parte di una [...] per fumarne un po'" sebbene dichiarasse: "non sono un fumatore di marijuana o di hashish e non sono un consumatore di alcun tipo di droga in genere", di essersi impossessato della sostanza "solo quella volta" e infine: "non ho piantato né coltivato io quella marijuana" (f. 27).

Le sostanze sequestrate il 2 e il 3 novembre vennero inviate al L.A.S. di Sacile al fine di accertarne la natura e il peso.

Dopo il sollecito del 21.11.2019, il 14.12.2019 fu trasmessa la relazione del L.A.S. dalla quale risultò che la sostanza contenuta nei vasi corrispondeva a 421,6 grammi di Cannabis (f. 40-41), mentre quelle sequestrate in casa del [redacted] corrispondeva a 17,9, 5,6 e 10,4 grammi di marijuana e 0,2 grammi di hashish (f. 43-45).

Il 7.2.2020 la PG precisò che durante il monitoraggio erano stati individuati altri due soggetti, non indentificati, "solo presso il cancello che da accesso alla proprietà privata a circa una cinquantina di metri dalle piante in questione" e che non c'era stata "nessun'altra segnalazione in merito a presenza di persone terze" (ann. PG, f. 48).

Risultati acquisiti e criteri di valutazione della prova adottati (artt. 192, 533 co. 1, 546 co. 1 lett. e) n. 1) c.p.p.). La ricostruzione dei fatti si fonda sulle seguenti prove: le foto scattate dalle 2 foto-trappole, le risultanze della perquisizione, l'esame testimoniale della signora [redacted] e l'esame dell'imputato.

Nessun dubbio è stato sollevato dalle parti né è altrimenti emerso in ordine alla credibilità dei testi e all'attendibilità delle loro dichiarazioni né vi è stata contestazione di sorta sull'autenticità dei documenti acquisiti.

Nell'esame testimoniale del 18.11.2020, [redacted] ha riferito, confermando quanto già reso a s.i.t., di aver trovato le piante nel settembre del 2018, mentre si trovava a fare una passeggiata con una sua amica, di aver staccato una foglia e di averla fatta vedere al figlio al che: "mi disse di buttarla".

In merito alle dichiarazioni rese da [redacted] in sede di esame occorre compiere delle precisazioni in quanto, come evidenziato dal PM all'udienza del 18.11.2020, non sono del tutto coerenti con quanto emerge dai verbali della PG.

All'udienza del 18.11.2020, infatti, l'imputato ha ammesso che "a metà settembre o alcuni giorni dopo" aveva preso un rametto sui 10 centimetri, e di averlo messo "in un vasettino piccolo". [redacted] ha poi affermato: "più o meno una settimana dopo aver avuto la stupida idea [...] prendo un pezzo più grande questa volta e basta. E dopo l'ho portato a casa, stessa cosa, l'ho messo in un altro vaso più grande" (verbale di udienza del 18.11.2020, p. 12).

Nella relazione della PG del 2.11.2018 si riportava che già la prima volta [redacted] era stato visto tagliare con delle forbici un ramo grande, ma in sede di esame [redacted] ha precisato: "la prima volta ho spezzato con le mani un rametto, la seconda volta mi sono portato le forbici" (p. 13). A sostegno della versione di [redacted] da ultimo resa, si evidenzia come dalle foto estrapolate dalle fototrappole non risulta con chiarezza la presenza di forbici tra le mani del soggetto ritratto.

Inoltre, nelle spontanee dichiarazioni del 3.11.2018, [redacted] aveva usato una generico "solo quella volta", ma ha poi chiarito in sede di esame di aver frainteso "da come ho capito solo quella volta, cioè intendevo quella volta lì" (p. 14). Sarebbe stato invece frutto del timore suscitato dalla concitazione del momento l'affermazione di non essere un fumatore, resa in sede di spontanee dichiarazioni. Infatti, sebbene in udienza abbia dichiarato che "mi capita di fumare saltuariamente in occasione di qualche festa", altresì ha chiarito che "quando mi interrogarono sul momento negai di essere un fumatore per paura" e "avevo inteso che volessero sapere se ero un tossico" (p. 12).

Ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non sono state fornite dalla difesa né sono emersi elementi probatori che pure solo suggeriscano una difforme ricostruzione dei fatti. La ricostruzione alternativa dei fatti proposta non è verosimile. Se fosse stato [redacted] l'autore della coltivazione, successivamente alla scoperta delle piante da parte della madre si sarebbe premunito di spostarle o distruggerle. Inoltre, una volta scoperte le foto-trappole (infatti una era stata sottratta) si sarebbe preoccupato di sbarazzarsi sia delle piante, sia della droga contenuta nelle buste e nei vasetti nella sua camera, onde evitare controlli, il che i fatti dimostrano non è avvenuto.

Diritto (artt. 533 co. 3, 546 co. 1 lett. e) c.p.p.). L'imputato deve andare assolto perché non ha commesso il fatto a lui contestato al capo a) mentre non sussiste il fatto contestato al capo b).

Quanto al reato contestato al capo a), non vi è prova che le piante siano state effettivamente coltivate da [REDACTED] il che impedisce d'imputare a lui il reato contestato.

Infatti, se fosse stato [REDACTED] a coltivare quelle piante, nel lasso di tempo intercorso tra il 28.9.2018 e l'1.11.2018 avrebbe avuto occasione di recarvisi spesso per controllarle e curarle, ma ciò non è emerso. Al contrario, le foto-trappole hanno sorpreso l'imputato nei pressi delle piante solo due volte nel mese di ottobre e in entrambi i casi [REDACTED] si è limitato a strappare dei rami. [REDACTED] non è mai stato visto seminare, rinvasare, bagnare, raccogliere (se non un rametto) o altrimenti attendere alla coltivazione di quelle piante.

Peraltro, anche a voler ritenere che i fatti siano andati come sostenuto dal PM, sono ravvisabili quegli indici che escludono l'offensività in concreto e che sono delineati dalla Cassazione: nella quantità di sostanza ricavabile, nel tipo di tecniche utilizzate, nel numero di piante coltivate e nella presenza di ulteriori elementi che fanno ritenere la condotta volta esclusivamente a produrre sostanze destinate all'uso personale.

Così Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020) Rv. 278624 - 01 che, intervenuta a dirimere il precedente contrasto giurisprudenziale, ha affermato che *non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto*. Si trattava infatti di 5 piante e il fatto che dalle stesse si siano ritenute ricavabili ben oltre 400 DMS non può essere interpretato allo stesso modo del caso in cui uno venga trovato in possesso di un tale quantitativo avendolo acquistato. Infatti, la coltivazione è attività non costosa, che non richiede alcun investimento iniziale economico e non consente, d'altro canto, di prevedere quale sarà l'effettivo frutto dell'attività agricola, se non in termini di massima sulla base del numero di piante. Quel che però rileva obiettivamente a favore dell'indagato è l'assenza di indici positivi di attività di spaccio.

Quanto al reato contestato al capo b), non sussiste nemmeno l'elemento oggettivo in quanto si esclude la destinazione a terzi della sostanza. In base a concorde giurisprudenza, infatti, per poter affermare la destinazione allo spaccio di sostanza stupefacente, oltre al dato quantitativo devono essere valorizzate anche altre circostanze, come ad esempio *"la diversa natura delle sostanze, le modalità di occultamento delle stesse, il rinvenimento di varie buste di plastica di colore bianco con tagli circolari utilizzate per il confezionamento, la frequentazione di terzi presso l'abitazione dell'imputato"* (Cass., Sez. III, n. 25559/2019, Cass., Sez. IV, n. 36755/2004; Cass., Sez. VI, n. 44419/2008).


Nel caso di specie, a fondamento dell'accusa è stato posto, oltre al quantitativo della sostanza, il fatto che la sostanza stupefacente fosse stata suddivisa in buste e vasi. Anche qui, però, risulta preponderante il dato della mancanza di altri elementi, come di un bilancino di precisione necessario per il frazionamento, o di una rete di possibili clienti, fatto che induce a ritenere che quel confezionamento fosse finalizzato all'essiccazione e alla migliore conservazione del prodotto, per uso quindi personale piuttosto che alla vendita. A ciò si aggiungono le circostanze che l'imputato è incensurato e non è stato segnalato, da quanto è dato sapere, come far parte di alcun giro di spaccio/consumo di sostanze stupefacenti.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p. si ritiene congruo, valutata la complessità del procedimento, un termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Visto l'art. 442 e 530 c.p.p.

P. Q. M.

assolve

 dai reati ascritti per non aver commesso il fatto quanto al capo a) e perché il fatto non sussiste quanto al capo b).

Visto l'art. 544 3° comma c.p.p.

assegna

termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Udine, all'udienza preliminare del 18 novembre 2020

Il Funzionario
(dott.ssa Luisa Doretto)

Il Giudice
(dott. Matteo Carlisi)

Depositata in Cancelleria il

18 GEN. 2021

Il Funzionario
(dott.ssa Luisa Doretto)